



COMUNE DI FRAGAGNANO

PROVINCIA DI TARANTO

ORIGINALE

ORDINANZA N. 11

Data: 04/02/2022

ORDINANZA DEL SINDACO

Assunta il giorno QUATTRO del mese di FEBBRAIO dell'anno DUEMILAVENTIDUE dal Sindaco

Oggetto:

SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE DELLA SCUOLA PRIMARIA DELL'I.C. "BONSEGNA-TONIOLO", PLESSO "TONIOLO" SINO AL 08.02.2022



COMUNE DI FRAGAGNANO

PROVINCIA DI TARANTO

Via Cesare Battisti, 1 – 74022 FRAGAGNANO (TA)
tel. 099-9561884 – fax 099-9564117 – C.F.: 80009890734 – P.I. 01042380731
pec: protocollo.comune.fragagnano.ta@pec.it

Ordinanza n. 11 del 04.02.2022

Prot. n.1162 del 04.02.2022

SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE DELLA SCUOLA PRIMARIA DELL'I.C. "BONSEGNA-TONIOLO", PLESSO "TONIOLO" SINO AL 08.02.2022

IL VICE SINDACO

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, nonché l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, con cui è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARSCoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche»;

Visto il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, recante «Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti»;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, recante «Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening»;

Visto il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, recante «Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali.»;

Visto il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali.»;

Visto il decreto-legge 24 dicembre 2021, n.221 recante «Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.»;

Atteso che il numero dei contagi ha impattato negativamente sulla organizzazione scolastica tanto, che al fine di tutelare la popolazione scolastica e i loro contatti familiari e lavorativi, con Ordinanza Sindacale n.10/2022 si è provveduto a disporre la sospensione delle attività didattiche della scuola primaria dell'I.C. "Bonsegna-Toniolo", plesso "Toniolo" sino a tutto il 04.02.2022 con ripresa delle attività il 07.02.2022;

Considerato che con nota prot. com. le n.1152 del 04.02.2022 la Dirigenza scolastica ha chiesto al C.E. di valutare la possibilità di una proroga della sospensione delle lezioni all'8 febbraio 2022, per consentire ai contagi anche asintomatici di manifestarsi, anche a seguito del quasi integrale screening previsto della popolazione scolastica della scuola primaria, e alle famiglie e agli operatori di effettuare i test in maniera più serena ed adeguata rispetto ai numeri evidenziati, esaurendo questa coda di contagi e testing e consentendo una ripresa che si auspica più serena delle lezioni in presenza;

Reputato, al fine di tutelare la popolazione scolastica e i loro contatti familiari e lavorativi, disporre la proroga della sospensione delle attività didattiche della scuola primaria dell'I.C. "Bonsegna-Toniolo", plesso "Toniolo" sino a tutto il 08.02.2022 con ripresa delle attività il 09.02.2022;

Visto l'art.53 del D.Lgs n.267/2000 che dispone che il Vicesindaco sostituisca il Sindaco in caso di sua assenza, impedimento temporaneo o sospensione dall'esercizio della funzione;

Ritenuta la propria competenza ex art.50, comma 5 del D.Lgs n.267/2000 in cui è previsto che *"in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della Comunità locale"*, in considerazione dell'attuale impedimento del Sindaco;

ORDINA

La proroga della sospensione delle attività didattiche della scuola primaria dell'I.C. "Bonsegna-Toniolo", plesso "Toniolo" sino a tutto il 08.02.2022 con ripresa delle attività il 09.02.2022.

DISPONE

Che la presente Ordinanza sia trasmessa:

- al Dirigente scolastico del territorio comunale;

- alla Prefettura di Taranto;
- alla Questura di Taranto;
- alla Stazione dei Carabinieri di Fragagnano;
- alla Polizia Municipale;
- alla ditta affidataria del servizio di trasporto scolastico.
- ai Responsabili di settore per gli atti di competenza conseguenti al presente provvedimento;

e sia pubblicata:

- all'albo pretorio;
- sul sito web istituzionale del Comune per l'immediata diffusione e pubblicità.

COMUNICA

Che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tar della Regione Puglia entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica del provvedimento medesimo

Dalla casa comunale

Il Vicesindaco
Prof. ssa Lucia Traetta